



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

**CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ'
(CLASSE L-29)
COMMISSIONE TIROCINI**

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ' (Classe L-29)

Sommario

CAPO I	Principi generali)	10
Art.1	Definizioni e obiettivo)	10
Art.2	Periodo e durata)	11
CAPO II	Organizzazione)	11
Art.3	Organismi e strutture)	11
Art.4	Commissione per il tirocinio)	12
Art.5	Compiti della Commissione)	12
Art.6	Documentazione)	13
Art.7	Tutore professionale/aziendale)	13
Art.8	Tutore accademico)	13
Art.9	Strutture ospitanti)	13
Art. 10	Inserimento tirocinante)	14
CAPO III	Procedimenti e programmi)	14
Art. 11	Domanda di Tirocinio)	14
Art. 12	Progetto formativo)	14
Art. 13	Libretto diario di tirocinio)	15
Art. 14	Acquisizione dei Crediti formativi universitari CFU)	15
CAPO IV	Diritti e doveri del tirocinante e norme transitorie)	16
Art. 15	Doveri del tirocinante)	16
Art. 16	Diritti del tirocinante)	16
Art. 17	Tirocini all'estero)	17
Art. 18	Norme finali e transitorie)	17



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ'
(CLASSE L-29)
COMMISSIONE TIROCINI

CAPO I - (Principi generali)

Art.1 - (Definizioni e obiettivo)

Il tirocinio obbligatorio formativo e di orientamento (D.M. 270/2004) è indispensabile ai fini della partecipazione all'esame di Laurea, è un periodo di attività formativa professionalizzante che ha luogo in una struttura che abbia aderito alla relativa convenzione, con l'assistenza e la sorveglianza di una Figura Professionale, cui competono le funzioni di Tutore professionale/aziendale. Il tirocinio formativo pratico ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con la parte più direttamente professionalizzante e attuale dell'attività del laureato in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità, e consiste nella partecipazione dello studente alle attività della struttura ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso. Il tirocinio obbligatorio formativo e di orientamento "quale attività formativa curriculare" prevede l'assegnazione di 12 crediti formativi universitari (CFU) e un impegno complessivo di almeno 300 ore (25 ore =1 CFU, come previsto dall'art. 5 del D.M. 270/2004) Ai fini del presente Regolamento si devono intendere:

Convenzione

Fermi restando gli accordi già stipulati nell'ambito del Corso di Laurea in Tossicologia, le eventuali ulteriori nuove convenzioni saranno stipulate con la Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia.

Struttura ospitante

Enti pubblici e privati, laboratori universitari già convenzionati con laboratori pubblici e privati per svolgere la loro attività al di fuori della struttura Universitaria, aziende pubbliche e private operanti in settori appropriati che dichiarano la propria disponibilità ad ospitare il/i tirocinante/i nel periodo previsto dal progetto formativo, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

Responsabile della struttura ospitante

Il Titolare o il Direttore della struttura ospitante cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutore professionale/aziendale e l'attività di supervisione del percorso formativo; le strutture ospitanti avranno le competenze necessarie per contribuire efficacemente alla formazione di un Laureato che possieda conoscenze culturali e professionali specifiche utili in laboratori di indagine analitico-sperimentale e che svolga la propria attività professionale e/o tecnica nell'ambito del controllo chimico, chimico tossicologico e di qualità a tutela dell'ambiente, degli alimenti, dei cosmetici e del farmaco.

Tirocinante

Lo Studente del Corso di Laurea in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità che svolge il percorso formativo in una Struttura disponibile al tirocinio e convenzionata con il Corso di Studio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ' (CLASSE L-29) COMMISSIONE TIROCINI

Tutore accademico

Il tutore accademico è un docente che dà la disponibilità a svolgere le funzioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Il Tutore accademico può coincidere con il Relatore della tesi di laurea e viene individuato tra i docenti che svolgono attività didattica nel Corso di Studio di Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità.

Tutore professionale/aziendale

Il Tutore professionale/aziendale, designato dal dirigente della Struttura ospitante, ha la responsabilità di seguire ed assistere direttamente il tirocinante durante l'attività di tirocinio, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del progetto formativo riportate nel presente Regolamento.

Art.2 - (Periodo e durata)

Il tirocinio deve essere svolto per un periodo non superiore a sei mesi, con un impegno complessivo di almeno 300 ore, e comporta l'accreditamento allo studente di 12 CFU. L'attività di tirocinio si svolgerà dopo la frequenza del secondo anno.

CAPO II - (Organizzazione)

Art.3 - (Organismi e strutture)

Sono definite strutture ospitanti gli enti pubblici, i laboratori universitari e le aziende operanti nel settore, la cui attività sia regolarmente legalizzata e che abbiano già attivato una convenzione nell'ambito del Corso di Studio in Tossicologia, una convenzione Quadro di facoltà o di Ateneo. L'attività di tirocinio è organizzata, coordinata ed assistita dalla Commissione per il tirocinio di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento, dall'impegno di due Tutori (il Tutore accademico ed il Tutore professionale/aziendale), dai Titolari o Direttori delle strutture aderenti alla convenzione e dai competenti Uffici della Facoltà di Biologia e Farmacia.

Art.4 - (Commissione per il tirocinio)

Il Consiglio di Classe definisce la composizione della Commissione per il tirocinio, presieduta dal Coordinatore del Consiglio della Classe L-29 o da un suo delegato. Fanno parte della Commissione il Coordinatore della Classe L-29 cui afferisce il Corso di Laurea in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità, almeno un rappresentante del mondo imprenditoriale che ha aderito e sottoscritto la convenzione, altresì almeno due docenti afferenti alla Classe L-29 e un rappresentante degli studenti. La Commissione resta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ
(CLASSE L-29)
COMMISSIONE TIROCINI

in carica per un triennio e può essere rinnovata. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Art.5 - (Compiti della Commissione)

Sono compiti della Commissione:

- esaminare le domande di tirocinio non conformi alla convenzione o al presente Regolamento; intervenire, nel caso di oggettiva difficoltà dello studente a reperire la Struttura ospitante;
- intervenire nei casi prescritti nel presente Regolamento, in particolare nei casi di violazione dei diritti, sentito il Tutore professionale/aziendale;
- disporre, quando previsto, l'eventuale trasferimento del tirocinante presso altra Struttura ospitante;
- accertare che il tirocinio si svolga in modo commisurato al progetto formativo, mediante alcune verifiche in itinere;
- compilare e aggiornare l'elenco delle Strutture convenzionate, inserendo quelle che garantiscano al tirocinante una formazione a forte valenza professionalizzante ed eventualmente cancellando quelle per le quali risultassero motivi di inidoneità al proseguimento della collaborazione;
- esaminare le domande per l'espletamento del tirocinio nel caso di cui agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento, verificando i tempi di svolgimento e le sedi, tenendo conto, ove possibile, di eventuali giustificate esigenze dello studente e della disponibilità della Struttura ospitante;
- dirimere eventuali controversie;
- perseguire nel complesso il migliore esito di tale attività, proponendo, se del caso, al Consiglio di Classe modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie sperimentandone l'applicazione;
- esprimere un giudizio sul tirocinio svolto in seguito alla verifica del libretto-diario, e di un eventuale colloquio con lo studente;
- rilasciare, su richiesta dello studente, eventuali dichiarazioni sul tirocinio svolto.

Tutti i docenti afferenti alla Classe L-29 sono titolati a svolgere il compito di Tutori accademici.

Art.6 - (Documentazione)

Ogni verbale delle sedute della Commissione deve essere trasmesso tempestivamente al Coordinatore del Consiglio di Classe.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ (CLASSE L-29) COMMISSIONE TIROCINI

Art.7 - (Tutore professionale/aziendale)

Il Titolare o il Direttore della Struttura, assume su di sé la responsabilità della formazione del tirocinante, può svolgere, quindi, la funzione di Tutore professionale/aziendale o designare un'altra figura di adeguata professionalità. Il Tutore si fa carico dell'attività professionalizzante del tirocinante, assumendosene la responsabilità. In particolare, il Tutore professionale/aziendale ha il compito di:

- curare l'attuazione del programma formativo, fornendo esperienza professionale e nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio;
- controllare l'attività del tirocinante, le sue presenze nella Struttura e fornire supporto nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
- certificare sul libretto di tirocinio, l'attività svolta ed esprimere la relativa valutazione.

Art.8 - (Tutore accademico)

Il Tutore accademico è il docente universitario cui fa riferimento il tirocinante nell'ambito del Corso di Laurea, collabora con il Tutore professionale/aziendale al fine di conseguire il miglior esito finale del tirocinio, riferendo alla Commissione per il tirocinio quando è il caso o rimettendo ad essa le relative questioni. Il Tutore accademico è il depositario delle periodiche relazioni redatte dal tirocinante (Art. 12) e degli esiti dei contatti con il tutore aziendale. Tali documentazioni verranno impiegate dalla Commissione Tirocini per verifiche annuali sull'apprendimento, sull'attrattiva e sul favore riscosso dalle diverse aziende.

Art.9 - (Strutture ospitanti)

I rapporti con le Strutture ospitanti sono regolati da convenzioni stipulate con la Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia in conformità al Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio. Le strutture ospitanti convenzionate sono inserite in un elenco ufficiale pubblicato nel Sito web del Corso di Laurea in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità (<http://corsi.unica.it/scienzetossicologicheecontrolloqualita/files/2010/10/Elenco-aziende-tirocini-TOXSTCQ.pdf>). Nel caso in cui subisse variazioni, per rinuncia ovvero per nuova adesione, detto elenco verrà tempestivamente aggiornato. Qualora la Struttura convenzionata rifiuti (mediante comunicazione scritta), per più di tre volte in un biennio e senza fondati motivi, di accogliere uno studente, decade dalla convenzione ed il suo nominativo viene cancellato dall'elenco delle Strutture convenzionate. Gli studenti che al momento della cancellazione stanno svolgendo il tirocinio possono portare a termine il prescritto periodo in un'altra Struttura ed ottenere la certificazione finale.

Art. 10 - (Inserimento tirocinante)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ' (CLASSE L-29) COMMISSIONE TIROCINI

Al momento dell'inserimento del tirocinante, il Titolare o il Direttore o la persona eventualmente designata, deve, in ottemperanza all'art. 21 del Dlg. 626 del 1994, fornire ogni informazione in materia di sicurezza e rischi specifici e di pronto soccorso. Il tirocinante avrà una copertura assicurativa fornita dall'Università di appartenenza fino al completamento delle 300 ore di attività formativa obbligatoria. Il tirocinio non può essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale e non costituisce rapporto di lavoro o sua premessa.

CAPO III - (Procedimenti e programmi)

Art. 11 - (Domanda di Tirocinio)

Possono presentare domanda di tirocinio, al termine dell'erogazione delle attività di didattica frontale del secondo anno di corso, gli studenti che hanno maturato 100 CFU. Le procedure da seguire, nonché la modulistica da compilare relativa al progetto formativo, il registro delle presenze e le modalità di acquisizione dei crediti formativi, sono rintracciabili presso il link della Facoltà di Biologia e Farmacia (<http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/modulistica/>).

CAPO IV - (Diritti e doveri del tirocinante e norme transitorie)

Art. 15 - (Doveri del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- rendere disponibili i dati informativi richiesti dalle strutture interessate in modo completo e comunicare le eventuali incompatibilità sopraggiunte;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- tenere diligente nota dell'attività svolta;
- attenersi alle norme seguite dal personale in servizio presso la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- seguire le indicazioni impartite dal Tutore professionale/aziendale;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- avvertire il Tutore professionale/aziendale in caso di assenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ
(CLASSE L-29)
COMMISSIONE TIROCINI

Il tirocinante, inoltre, è tenuto a redigere almeno una relazione conclusiva, che riporti le attività svolte e le abilità acquisite durante il tirocinio.

Art. 16 - (Diritti del tirocinante)

Lo studente che deve intraprendere il periodo di tirocinio ha diritto di:

- scegliere una Struttura tra quelle che hanno aderito alla convenzione, salvo quanto disposto in particolare dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, o in caso di oggettiva impossibilità, ricevere assegnazione dal Tutore accademico o dalla Commissione per il tirocinio, come disposto dal presente Regolamento;
- proseguire il tirocinio presso altra struttura o sotto altra direzione quando vi siano i presupposti e le motivazioni;
- perseguire gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
- riferire tempestivamente al Tutore accademico i problemi riscontrati in violazione del punto precedente;
- ricevere informazioni, dal Tutore professionale/aziendale, sull'andamento del tirocinio;
- effettuare il periodo di tirocinio in Strutture operanti in altri Stati della U.E. In tale caso, oltre al parere della Commissione per il tirocinio e quello della Commissione Internazionalizzazione (CI), occorre l'autorizzazione del Consiglio di Classe.

In questo caso il riconoscimento dei crediti relativi al periodo di tirocinio dovranno seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida del sito di Ateneo relativo alla Mobilità Internazionale (https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page).

Art. 18 - (Norme finali e transitorie)

Il presente Regolamento entra in vigore un mese dopo la sua approvazione da parte della Commissione Tirocini e la ratifica del Consiglio di Classe. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.